

QUESITI E RISPOSTE in materia di GIOCHI, VIDEOGIOCHI , GIOCHI ON-LINE Luglio-Agosto 2024

	QUESITO	RISPOSTA
1	Buongiorno un soggetto è venuto in Comune per informarsi su quale autorizzazione serva per aprire un punto vendita di ricariche, come previsto dal dlgs n. 41/2024; afferma di aver già contattato l'ADM per il loro nulla osta-autorizzazione. Si chiede se tale attività configuri una sala giochi e quindi sia sufficiente una SCIA dell'art 86 TULPS oppure se sia da considerare una sala scommesse.	Secondo il dlgs n. 41/2024 articolo 2 il "punto vendita ricariche, che deve essere scelto e contrattualizzato direttamente dal concessionario ADM, non rappresenta un luogo fisico ove i clienti possono giocare on line o in altro modo e neppure costituisce una sala scommesse. Il punto vendita ricariche infatti espressamente per legge può solo erogare servizi accessori al gioco pubblico online, consistenti nella assistenza al giocatore nella apertura, ricarica e chiusura del conto di gioco. Il medesimo punto vendita ricariche NON può in ogni caso offrire gioco a distanza quindi non può richiamarsi né l'articolo 86 né l'articolo 88 del TULPS per la sua disciplina. Ad oggi stante queste caratteristiche il punto vendita ricariche qualora vendesse oltre ai servizi sopra descritti anche beni materiali deve essere considerata un'attività commerciale di vendita al dettaglio, mentre qualora si limitasse alla vendita dei servizi previsti dall'articolo 2 del dlgs n. 41/2024 dovrebbe essere considerato un'attività "libera", ferma restando la concessione rilasciata da ADM.
2	Si chiede se l'apertura di un punto nel quale l'esercente mette a disposizione dei clienti alcuni	In risposta al quesito si comunica che i giochi svolti in modalità virtuale o

	<p>tablet per giocare sul metaverso abbia necessità di licenza articolo 88 o SCIA di sala giochi articolo 86 TULPS e se tale attività sia sottoposta a controllo da parte dell' ADM.</p>	<p>digitale, anche attraverso il metaverso, in primo luogo costituiscono forme di gioco pubblico con vincita in denaro, riservate allo Stato. Ciò significa che sono consentiti, in forza di apposito titolo concessorio rilasciato dall'Agenzia, l'esercizio e la raccolta a distanza e che tali giochi sul metaverso devono prima essere istituiti e disciplinati con regolamento di ADM. Dal punto di vista amministrativo è necessario attendere i regolamenti istitutivi dei singoli giochi sul Metaverso per specificare se disciplinabili con l'articolo 86 o con l'articolo 88 del TULPS.</p>
3	<p>Salve , nel caso di installazione di videogiochi dell'articolo 110 comma 6 TULPS è necessario comunque installare in proporzione anche giochi dello stesso articolo 110 comma 7 per diversificare il gioco ? e quanti del comma 7 ?</p>	<p>Secondo quanto affermato dall'Agenzia delle Dogane nella circolare n. 21/20221 del 22 giugno 2021 l'obbligo normativo di differenziazione dell'offerta di gioco non è stato riproposto nella determinazione direttoriale n. 151294 del 18.05.2021, con la quale sono state definite le regole tecniche per la produzione, l'importazione e la verifica dei predetti apparecchi, entrata in vigore il 1° giugno 2021. Tale obbligo di diversificazione non è stato ritenuto più rispondente all'attualità. In virtù delle disposizioni transitorie previste dall'articolo 10 comma 1 della determinazione direttoriale n. 172999 del 1° giugno 2021, anche tale abrogazione produce effetti a partire dal 1 gennaio 2022.</p>
4	<p>E' possibile per giocare ad un gioco pubblico con vincita in denaro in uno dei punto vendita autorizzati, aprire ed utilizzare un conto di gioco tra più giocatori ?</p>	<p>In risposta al quesito si fa presente che l'articolo 6 comma 8 del dlgs n. 41/2024 prevede tra gli altri requisito per la stipula di un contratto di gioco:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - la certezza della identificazione del giocatore; -l'apertura del conto di gioco esclusivamente con l'utilizzo di un valido documento di identità o di altro strumento di identificazione digitale anche con sicurezza di secondo livello riconosciuto in Italia, indicato con provvedimento del direttore dell'Agenzia; - l'utilizzo del conto di gioco in osservanza delle disposizioni vigenti, anche di fonte U.E, in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo; -l'unicità del contratto di conto di gioco con ciascun giocatore; - il divieto di utilizzazione del conto di gioco di un giocatore per la raccolta o l'intermediazione di giocate altrui .
5	<p>Buongiorno, si chiede di chiarire chi sia il “gestore” di apparecchi/videogiochi installati in pubblici esercizi ed altri esercizi aperti al pubblico.</p>	<p>Buongiorno , in risposta al quesito si fa presente quanto segue :</p> <p>il gestore, è considerato colui che, iscritto al Registro Unico degli Operatori del Gioco pubblico di cui all’art. 27 del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito dalla Legge 16 dicembre 2019, n. 157, esercita una attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica degli apparecchi per i quali è titolare del relativo nulla osta per la messa in esercizio, posseduti a qualunque titolo, presso luoghi pubblici o aperti al pubblico ovvero in circoli od associazioni di qualunque specie. Viene equiparato al gestore l'esercente del locale ove tali apparecchi sono installati, nel caso in cui egli ne sia proprietario.</p>

6	<p>Desideriamo sapere se all'interno di un esercizio commerciale dove sono presenti due apparecchi dell'art. 110 comma 6 lettera a) del TULPS, l'area dove sono posizionati i giochi deve essere un'area separata oppure può essere la stessa area di vendita del negozio.</p>	<p>Secondo il Regolamento Regionale 16.12.2014 n. 5 articolo 4, negli esercizi diversi dalle sale da gioco, deve essere individuata un'unica area dedicata all'installazione degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in modo da garantire la visibilità e sorvegliabilità da parte del gestore. L'area, accessibile in modo da non arrecare disturbo o intralcio agli avventori, al normale funzionamento dei locali, alla sicurezza e quiete pubblica, deve essere chiaramente riconoscibile e delimitata con colonnine a nastro o corda.</p>
7	<p>Buongiorno, agenti del nostro Comando hanno accertato che in un bar del nostro Comune in cui installate slot-machines non viene controllata da parte dell'esercente l'età degli avventori al gioco. Si chiede conferma della violazione e dell'agire del Comando che intende contestare la violazione ai sensi del Regolamento Regionale n. 5/2024 e procedere con la chiusura del locale fino a tre giorni.</p>	<p>Ai sensi del Reg. Reg. n.5/2014 articolo 5 comma 5 i gestori degli esercizi con diversa attività prevalente (rispetto alla sale gioco) sono tenuti a chiedere l'esibizione di un documento di identità qualora la maggiore età del giocatore non sia manifesta. Tuttavia la partecipazione di minori di anni 18 ai giochi che consentono vincita in denaro deve essere punita ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del D.L. n. 158 del 2012 convertito in legge: infatti secondo il DL citato il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro è tenuto ad identificare i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta. L'articolo 24, co.20, del D.L. n. 98 del 2011, ribadendo il divieto di consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di 18 anni, ha provveduto a stabilire :</p> <ul style="list-style-type: none"> • il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta

		<p>del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di 18 anni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro;</p> <ul style="list-style-type: none"> • indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione è punita con la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da 10 fino a 30 giorni; • il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco, all'interno dei predetti esercizi, identifica i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento.
8	<p>Buongiorno, si chiede se sia possibile contestare il fatto che nell' area esterna di una sede di un'associazione siano installati dei videogiochi dell'art. 110 TULPS. Se si, in base a quale norma.</p>	<p>In base all'articolo 4 co. 4 Reg. Reg. 5/2014 da leggersi in combinato con l'art. 10 comma 1 bis L.R n. 8/2013, è vietata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito all'esterno dei locali. Si ritiene che la sede di un'associazione debba essere assimilata ad un locale. Pertanto la sanzione prevista per la violazione di cui sopra è fissata da euro 500,00 ad euro 5.000,00, sanzione in misura ridotta pari ad euro 1.000,00 e con destinazione dei proventi il Comune.</p>
9	<p>In occasione dell'apertura di una nuova Sala Scosse di una nota catena , l'esercente locale in franchising intenderebbe organizzare un evento di presentazione sugli spazi esterni con somministrazione di pasticcini e musica di sottofondo . Si chiede se sia possibile far presentare</p>	<p>L'attività descritta si ritiene debba essere ricondotta ad una forma di promozione/pubblicità del nuovo punto raccolta scommesse, e come tale in base all'art. 5 comma 6 della legge regionale n. 8/2013 e s.m.i si</p>

	<p>una SCIA di somministrazione ed una di trattenimento fino a 200 persone.</p>	<p>evidenza che è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco d'azzardo lecito. Pertanto non si ritiene assentibile tale attività descritta nel quesito.</p>
10	<p>Buongiorno a seguito di una segnalazione pervenuta all'ufficio tecnico e polizia locale di questo Comune, si chiede se personale ispettivo dell'azienda sanitaria locale possa verificare la conformità degli impianti elettrici di una sala giochi e sala scommesse o se tale verifica debba essere condotta alla presenza di personale dell'ufficio tecnico comunale.</p>	<p>In risposta al quesito si fa presente che la legge regionale n. 8/2013 e s.m.i prevede all'articolo 6 comma 3 che i dipartimenti di prevenzione medica, tramite le proprie unità operative complesse, predispongono un piano operativo per il controllo igienico sanitario delle strutture in cui sono installate apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito, in particolare verificano la conformità della documentazione prevista dal DM Ministero Sviluppo Economico n. 37/2008 e dal DPR N. 462/2001 in materia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. Pertanto il personale ispettivo dell'azienda sanitaria è titolo a condurre autonomamente i controlli di cui al quesito.</p>